

# PENSIONI TRA RISPARMIO E FINANZA

*Il decreto "Salva Italia" ha paventato la possibilità di ridurre la contribuzione destinata al sistema obbligatorio per indirizzarla verso la previdenza integrativa.*

*Ad oggi nulla è stato fatto in tal senso, ma è utile riflettere sul dibattito innescato*

di Giuseppe Argentino  
giuseppe.argentino@acli.it



*Opting out*: espressione inglese in uso nel dibattito sul futuro del sistema pensionistico. La traduzione più fedele significa “opzione di uscita”: ma uscita da dove? E soprattutto, verso dove?

L'*opting out* consente a un lavoratore di uscire dal sistema pensionistico pubblico, al quale è obbligatoriamente iscritto, per destinare parte dei contributi a una forma pensionistica complementare, a gestione privata, alla quale ci si può iscrivere liberamente.

Il tema è diventato più attuale lo scorso anno, quando il decreto “Salva Italia” dispose l’istituzione di una commissione che analizzasse “eventuali forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi”. Decontribuzione, cioè riduzione della contribuzione destinata al sistema obbligatorio per indirizzarla verso la previdenza integrativa. La commissione non è poi stata istituita, ma il principio è stato affermato, e il dibattito si è aperto. Per questo motivo si ritiene che l’argomento meriti alcune riflessioni, tanto più necessarie perché riguardano questioni che interessano il futuro previdenziale dei lavoratori, e che quindi non possono non interessare le Acli, che hanno nel loro corredo genetico gli interessi dei lavoratori.

Per cogliere il senso dell'*opting out* è necessario mettere a confronto i sistemi pensionistici obbligatorio e complementare, evidenziandone punti di contatto e differenze.

Innanzitutto va osservato che la previdenza obbligatoria, altrimenti detta primo pilastro previdenziale, è fondata sul criterio

della solidarietà sociale, che fa appello, di fatto, ad un’intesa tra generazioni, attuata mediante il sistema della ripartizione, secondo il quale la contribuzione versata da chi lavora viene ripartita, cioè suddivisa, sotto forma di pensioni, tra coloro che hanno smesso di lavorare. La misura della contribuzione non è scelta dal lavoratore, ma fissata dalla legge, la capitalizzazione dei contributi è calcolata in base all’andamento del Pil e le prestazioni sono determinate in base a criteri di natura politica. Nonostante la sicurezza derivante dall’impegno dello Stato, che in ultima istanza si fa garante del pagamento delle pensioni, il sistema non è immune da rischi, in particolare dal cosiddetto rischio politico, secondo il quale è possibile modificare le regole di accesso alle prestazioni pensionistiche, e del loro criterio di calcolo, come è più volte avvenuto nel corso degli anni.

Il primo pilastro è dunque finalizzato a promuovere la soddisfazione di un interesse pubblico, in attuazione del comma 2 dell’articolo 38 della Costituzione, secondo il quale: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”

La previdenza complementare costituisce il secondo pilastro, la cui costruzione è resa possibile per tutti dal 2007, per effetto di una norma che da un lato consente la destinazione del Tfr ai fondi complementari, e dall’altro ne rende possibile l’accesso non solo ai lavoratori, ma anche ai cittadini, a

prescindere dal fatto che prestino attività lavorativa.

Caratteristica della previdenza complementare è la volontarietà dell’adesione a fondi pensionistici chiusi o aperti, o a piani individuali pensionistici. La contribuzione è gestita secondo il metodo della capitalizzazione e il calcolo delle prestazioni è effettuato in base a criteri di corresponsività rispetto al capitale maturato. La capitalizzazione riflette l’andamento dei mercati finanziari e valutari, con i rischi, ma anche con le potenzialità che li caratterizzano. La scelta del lavoratore può spingersi sino alla selezione delle linee di investimento della contribuzione, con possibilità di optare tra linee prudenti, aggressive o bilanciate.

In sintesi: volontarietà di adesione contro obbligarietà di iscrizione, gestione a capitalizzazione contro gestione a ripartizione e rischio finanziario contro rischio politico, costituiscono tre elementi di fondamentale distinzione tra previdenza complementare e previdenza obbligatoria.

Venendo al merito dell'*opting out*, si osserva che la contribuzione obbligatoria non rientra nella disponibilità del lavoratore: a legislazione invariata si rende pertanto impossibile la devoluzione della contribuzione obbligatoria alla previdenza complementare. In secondo luogo vanno considerate le conseguenze sulla tenuta finanziaria del regime obbligatorio: se parte della contribuzione obbligatoria venisse destinata al pilastro complementare si ridurrebbe il finanziamento ad un sistema il cui scopo consiste nella tutela di un interesse pubblico, dal Legislatore ritenuto di livello

superiore ai singoli interessi individuali. Terza considerazione: l'*opting out* potrebbe apparire incoerente con la finalità sociale della previdenza obbligatoria, consentendo ai singoli che dirottano parte della propria contribuzione di far venire meno, anche se parzialmente, il proprio contributo ad un sistema fondato su principi solidaristici, dal quale successivamente attingerebbero comunque parte del proprio reddito pensionistico.

Ragioni di par condicio suggerirebbero poi che l'*opting out* possa essere effettuato anche al contrario, con la possibilità di destinare in tutto, o in parte, il Tfr, nonché altra contribuzione, alla previdenza obbligatoria.

In ogni caso si tratta di una scelta che necessita di competenze complesse che raramente fanno parte del background di conoscenze dei lavoratori; occorrerà dunque ricorrere a consulenti specializzati, a condizione che questi siano liberi da interessi di parte. In questo senso sarebbe necessario un servizio di informazione, sotto controllo pubblico, per evitare conflitti d'interesse: visto il ruolo storicamente esercitato, i patronati potrebbero dotarsi delle competenze per questa funzione.

Pare inoltre necessario stabilire regole certe, fissando limiti alla misura della contribuzione obbligatoria da destinare a forme di previdenza complementare, con possibilità di rendere reversibile la scelta. Senza precise regole si potrebbe perfino verificare che la contribuzione al secondo pilastro sia di importo superiore alla contribuzione dovuta alla previdenza obbligatoria,

con la conseguenza paradossale di rendere la previdenza obbligatoria integrativa della previdenza complementare.

Per consentire l'*opting out* occorrerà dunque sciogliere non pochi nodi, definendo un quadro di regole coerenti e trasparenti, che permettano al cittadino-lavoratore di operare scelte consapevoli, nella salvaguardia sia degli interessi individuali, ma sia anche del superiore interesse pubblico.

In tale prospettiva occorrerà promuovere una campagna di alfabetizzazione previdenziale perché siano diffuse informazioni chiare

non solo sulla stima degli importi delle future pensioni, ma anche su come attivarsi per predisporre piani di risparmio previdenziale di lungo periodo finalizzati ad integrare la pensione del regime obbligatorio.

Si renderà necessario modificare l'approccio alla questione pensionistica, a partire dalla constatazione che nel nostro Paese ci si è abituati a pensare alla pensione obbligatoria come ad un qualcosa di dovuto, mentre è ormai giunto il tempo di pensare alla pensione come ad un qualcosa da costruire giorno per giorno.



# A PROPOSITO DI *OPTING OUT*



intervista a MAURO MARÈ  
a cura di Giuseppe Argentino  
giuseppe.argentino@acli.it

Mauro Marè è professore ordinario di Scienze delle finanze presso l'Università della Tuscia di Viterbo, autore di numerose pubblicazioni in materia pensionistica e presidente di "Mefop", società promossa dal ministero dell'Economia con l'obiettivo di studiare, comunicare e favorire lo sviluppo della previdenza complementare.

## **Cosa pensa dell'*opting out*?**

È un'idea interessante. Alcuni Paesi, come la Svezia, l'hanno praticata in modo volontario, altri, come il Cile, in modo obbligatorio: la prima modalità è preferibile. L'idea è di dare maggiore possibilità di scelta tra pilastro pubblico obbligatorio e secondo pilastro complementare, sia per limitare il rischio politico del primo pilastro, sia per aumentare il grado di efficienza del sistema pensionistico. Un sistema misto è superiore a un sistema fondato solo sulla ripartizione o solo sulla capitalizzazione. Il problema sta nella transizione da un sistema all'altro: destinare parte dei versamenti contributivi alla previdenza complementare può aprire un buco contributivo nel sistema pubblico obbligatorio. Quindi, o il Paese ha un avanzo di bilancio da utilizzare, oppure ha risorse disponibili per coprire questo vuoto di finanza pubblica che si crea.

L'*opting out* potrebbe essere utile anche in Italia: migliorerebbe la scelta dei lavoratori e l'efficienza del sistema; darebbe maggiore equilibrio tra accumulazione nel pilastro pubblico a ripartizione e pilastro privato a capitalizzazione.

La situazione della finanza pubblica non lo rende, almeno nell'immediato, possibile. Però possiamo sperare nel futuro...

## **Con l'*opting out* non ci sarebbe un rischio di eccessiva finanziarizzazione della previdenza?**

È un'obiezione non fondata. I modelli teorici, le stime empiriche e le esperienze concrete dei Paesi dimostra-

no che un sistema misto, con un pilastro a ripartizione e uno a capitalizzazione risulta superiore a un sistema *single pillar*, fondato solo su uno dei due.

## **Come ritiene che possa essere ripartito il risparmio previdenziale tra primo e secondo pilastro? Convorrà prevedere soglie minime per ciascun pilastro?**

Sono contrario a tetti e vincoli: ciascuno dovrebbe essere libero di scegliere il mix che meglio lo soddisfa, che si adatta alle sue esigenze personali, lavorative ed economiche, e che risponde meglio alla sua percezione di rischio, sia politico, sia finanziario e demografico: si pensi al *longevity risk* (possibilità di vivere molto a lungo, ndr).

Tuttavia, in presenza di una scarsa alfabetizzazione finanziaria, si può pensare come regola generale a una dimensione ottimale di 2/3 per il pilastro pubblico obbligatorio e 1/3 per quello privato a capitalizzazione. Si tratta di una regola di buon senso che andrebbe resa più flessibile in base alle esigenze e alle scelte personali, naturalmente a parità, più o meno, di grado di copertura complessivo. L'*opting out* serve proprio a spostare parte dell'accumulazione del pilastro pubblico al pilastro complementare a capitalizzazione, a parità di quota complessiva accumulata per finalità pensionistiche.

## **È possibile, dopo la riforma "Monti-Fornero", che si sia ridotto il rischio di veder cambiare ancora le regole del "gioco pensionistico"?**

Spero che almeno per qualche anno non se ne introducano altre.

Le riforme vanno effettuate se il sistema è insostenibile economicamente e se muta il concetto di equità tra le generazioni che è alla base di qualsiasi sistema pensionistico e del gioco che esiste al suo interno.

La riforma Fornero, pur con alcune contraddizioni – si pensi agli esodati, alla separazione tra pensione e mercato del lavoro, pur in presenza di una forte instabilità di quest'ultimo – ha sicuramente reso sostenibile nel medio periodo il sistema. Esso deve però essere anche sostenibile sul piano sociale e in termini di adeguatezza al grado di copertura dello stesso.

Quindi, non credo che nell'immediato sia necessario intervenire nuovamente. Forse è necessaria solo un'ordinaria manutenzione e sicuramente una riforma profonda del mercato del lavoro, che crei lo spazio di risparmio necessario per avere risorse disponibili da destinare all'accumulazione pensionistica.



## ZOOM: FONDI DI PENSIONE

Alla previdenza complementare si può aderire iscrivendosi a un fondo pensione (che può essere chiuso o aperto) o a un piano individuale pensionistico (Pip).

I fondi “chiusi” sono istituiti da accordi contrattuali tra le parti sociali: si chiamano chiusi perché vi possono aderire solo i lavoratori appartenenti a categorie alle quali si applicano gli accordi contrattuali.

Ai fondi aperti (istituiti da società di gestione del risparmio (Sgr), società di intermediazione mobiliare (Sim), banche, o assicurazioni), e ai Pip (promossi da assicurazioni), può aderire chiunque.

I lavoratori dipendenti possono destinare alla previdenza complementare il Tfr e altra contribuzione, che in parte può essere a carico del datore di lavoro. È previsto un regime di agevolazione fiscale, con deducibilità annua dal reddito complessivo, della contribuzione versata fino a 5.164,57 euro; anche quando si riscuote la rendita pensionistica si applica una tassazione più favorevole che non si cumula con gli altri redditi.

Il sistema è controllato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) che svolge il ruolo di autorità indipendente.